

Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 109-9016

Definizione degli ambiti territoriali di scelta dell' ASL CN1 entro i quali l'assistito puo' esercitare il proprio diritto di scelta revoca del pediatra di libera scelta. Modifica DGR n.60-5024 dell'8 maggio 2017.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Visto l'art. 19, comma 2, della Legge n. 833/78 che prevede la possibilità di libera scelta del medico, da parte dell'assistibile, nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria;

visto l'art. 32, comma 3, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di libera Scelta del 15 dicembre 2005 e s.m.i. (nel prosieguo ACN PLS) che conferisce alle Regioni la competenza ad articolare il livello organizzativo dell'assistenza pediatrica pediatrica in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti;

vista la DGR n. 60-5024 dell'8 maggio 2017 con la quale a seguito dell'istituzione dei nuovi Distretti dell'ASL CN1, mediante DGR 53-2487 del 23 novembre 2015, è stata disposta la definizione degli ambiti di scelta per la pediatria di libera scelta afferenti i medesimi Distretti;

preso atto della deliberazione n. 144 del 9 aprile 2019, a firma del Direttore Generale dell'ASL CN1 (agli atti della Direzione Sanità, Settore Sistemi organizzativi e Risorse umane del SSR) nella quale viene posto in evidenza che:

a) con Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 28 è stata disposta la fusione per incorporazione del Comune di Castellar nel Comune di Saluzzo con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

in conseguenza di tale atto a far data dal 1° gennaio 2019 il Comune di Castellar si estingue per fusione per incorporazione nel Comune di Saluzzo che succede a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Ente estinto, come confermato all' ASL CN1 dal Comune di Saluzzo con nota prot. n. COMSAL/0043579 del 28 dicembre 2018;

in conseguenza di tale fusione ed incorporazione il Comune di Castellar non esiste più come soggetto giuridico e, pertanto, va eliminato dai Comuni facenti parte dell'ambito territoriale unico della pediatria di libera scelta del Distretto Nord Ovest;

b) con Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 27 è stata disposta la fusione per incorporazione del Comune di Valmala nel Comune di Busca con decorrenza dal 1° gennaio 2019, come confermato all' ASL CN1 dal Comune di Valmala con nota prot. n. 1932 del 27 dicembre 2018;

in conseguenza di tale fusione per incorporazione il Comune di Valmala non esiste più come soggetto giuridico e, pertanto, va eliminato dai Comuni facenti parte dell'ambito territoriale unico della pediatria di libera scelta del Distretto Nord Ovest;

dato atto che l'ambito territoriale unico del Distretto Nord Ovest risulta attualmente costituito dai seguenti Comuni:

Bagnolo Piemonte - Barge - Bellino - Brondello - Brossasco - Cardè - Casalgrasso - Casteldelfino - Castellar - Costigliole Saluzzo - Crissolo - Envie - Faule - Frassino - Gambaasca - Isasca - Lagnasco - Manta - Martiniana Po - Melle - Moretta - Oncino - Ostanta - Paesana - Pagnano - Piasco -

Polonghera - Pontechianale - Revello - Rifreddo - Rossana - Saluzzo - Sampeyre - Sanfront - Scarnafigi - Torre S. Giorgio - Valmala - Venasca - Verzuolo

preso atto che nella menzionata deliberazione aziendale, acquisito il parere obbligatorio del Comitato aziendale, di cui all'art. 23, comma 3, lettera d) dell'ACN PLS, viene proposta -a seguito della fusione per incorporazione del Comune di Castellar nel Comune di Saluzzo e della fusione per incorporazione del Comune di Valmala nel Comune di Busca- la sottodescritta definizione degli ambiti territoriali per la pediatria di libera scelta dell' ASL CN1:

Bagnolo Piemonte - Barge - Bellino - Brondello - Brossasco - Cardè - Casalgrasso - Casteldelfino - Costigliole Saluzzo - Crissolo - Envie - Faule - Frassino - Gambaasca - Isasca - Lagnasco - Manta - Martiniana Po - Melle - Moretta - Oncino - Ostanta - Paesana - Pagno - Piasco - Polonghera - Pontechianale - Revello - Rifreddo - Rossana - Saluzzo - Sampeyre - Sanfront - Scarnafigi - Torre S. Giorgio - Venasca - Terzuolo;

considerato che le menzionate modifiche relative all' assetto territoriale dell' ASL CN1 comportano la necessità di definire gli ambiti territoriali della medesima in quanto trattasi di provvedimento costitutivo di competenza regionale ai sensi dell' art. 32, comma 3, ACN PLS;

visto l' art. 19, comma 2, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

visto l'art. 8, comma 1, del D Lgs 502/1992 e s.m.i.;

visto l' art. 32 dell' ACN PLS;

attestato che il presente provvedimento non comporta oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell'art. 8 della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, condividendo le proposte del Relatore, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'art. 32, comma 3, dell' ACN PLS , la seguente definizione degli ambiti territoriali di scelta/revoca per la pediatria di libera scelta, afferente l'ambito territoriale unico del Distretto Nord Ovest dell' ASL CN1, modificando pertanto la DGR n. 60-5024 dell'8 maggio 2017:

Bagnolo Piemonte - Barge - Bellino - Brondello - Brossasco - Cardè - Casalgrasso - Casteldelfino - Costigliole Saluzzo - Crissolo - Envie - Faule - Frassino - Gambaasca - Isasca - Lagnasco - Manta - Martiniana Po - Melle - Moretta - Oncino - Ostanta - Paesana - Pagno - Piasco - Polonghera - Pontechianale - Revello - Rifreddo - Rossana - Saluzzo - Sampeyre - Sanfront - Scarnafigi - Torre S. Giorgio - Venasca - Verzuolo

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)